REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 602/87 relativamente a determinate modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 5, terzo comma e paragrafo 9,

considerando che un numero relativamente elevato di produttori non ha rispettato i termini di comunicazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/87 (4); che in tale contesto emerge l'opportunità, per conseguire i risultati attesi dall'applicazione di tale provvedimento per la campagna 1986/1987, di prevedere che i produttori che abbiano comunicato i dati in ritardo, ma che effettuano normalmente la consegna del vino, possano regolarizzare la propria posizione per quanto riguarda l'accesso alle misure d'intervento relative alla campagna successiva, aumentando il quantitativo soggetto all'obbligo della consegna; che, per consentire in particolare ai produttori di cui sopra di conferire i volumi supplementari richiesti, è necessario prorogare i termini di consegna del vino e della distillazione; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 602/87 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 602/87 sono aggiunti i seguenti comma:

« I quantitativi da conferirere alla distillazione per i quali il produttore non abbia rispettato i termini di comunicazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono maggiorati del 10 %.

Relativamente ai quantitativi di cui al comma precedente, i volumi da distillare sono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 15 novembre 1987.

Le date di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono differite di un mese ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11.
(5) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 48.